



COMUNE

di



AIETA



Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6, in data 15/03/2024

IL SINDACO
Dott. De Franco Pasquale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Boccia Donato



INDICE

Art.1 – Oggetto

Art.2 - Tutela del patrimonio pubblico

Art.3 - Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

Art.4 - Scritte abusive

Art.5 - Manutenzione di aree verdi private

Art.6 - Oggetti mobili

Art.7 - Manutenzione degli edifici

Art.8 - Stabili ed aree private dismessi

Art.9 - Decoro e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

Art.10 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono

Art.11 - Abbandono di pneumatici

Art.12 - Abbandono di rifiuti ingombranti

Art.13 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

Art.14 - Manutenzione di aree adibite a cantiere

Art.15 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende

Art.16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

Art.17 – La vigilanza

Art.18 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art.19 - Sanzioni



Art. 1- Oggetto

Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 - Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico. 2. È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, in particolare su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani (pali dell'illuminazione pubblica, cassette per la raccolta della posta, cabine elettriche, cabine telefoniche, ecc.) nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. 3. È fatto altresì divieto:

- a) di gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;*
- b) di modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere;*
- c) di modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;*
- d) di utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;*
- e) di introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.*

Art.3 - Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla via pubblica

- 1.** È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto viario, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di mt.3 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.



2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un **raggio minimo di 10 mt.** dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti da disposizioni comunali di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

Art. 4 - Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande, monumenti, arredi urbani, giochi per bambini, alberi, parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

I manifesti funebri dal giorno di approvazione del presente regolamento possono essere affissi solo ed esclusivamente sulle apposite bacheche, e devono rispettare le seguenti dimensioni 33 cm di altezza e 48 cm di larghezza, misure che corrispondono al formato A3

Art.5 - Manutenzione di aree verdi private

- 1) È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere non edificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 2) Nel caso in cui tale manutenzione non dovesse avvenire, gli uffici comunali preposti provvederanno ad avvisare il proprietario e/o conduttore dell'area da ripulire. Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso non si sarà adempiuto alla richiesta, il Comune emetterà la relativa sanzione.
- 3) Sono altresì sanzionati:
 - a) il mancato sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
 - b) la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
 - c) la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati;



- d) l'esecuzione di azioni che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescò d' incendio.

Art.6 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Non è consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico.
4. Considerato che Via Roma, Piazza Rea , Via Monsignor Lomonaco , Piazza Palazzo , rivestono particolare interesse storico, architettonico, artistico, culturale e turistico, per motivi di decoro, opportunità e pubblico interesse prevalente, per il periodo da maggio a settembre incluso, è consentito lo stendimento di panni e biancheria solo nelle prime ore del mattino e mai in occasione di eventi pubblici.

Resta impregiudicata la possibilità di praticare l'attività in trattazione, laddove questi esistano, nei cortili e cave di interni, sui terrazzi, poggioni o balconi e dalle finestre non in vista dal suolo pubblico e assimilato.

4. È vietato apporre strutture fisse sul suolo pubblico per lo stendimento dei panni; è possibile eventualmente utilizzare strutture mobili (stendini) per lo stendimento dei panni sul suolo pubblico nelle prime ore del mattino, da apporsi in prossimità della propria abitazione e che non intralcino la circolazione.

Art.7 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati e fatiscenti, vigilando costantemente sullo stato di conservazione.
2. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, corridoi, cortili, giardini ed orti che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.



3. È vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
4. Tutti i proprietari di giardini, edifici in disuso, depositi, ruderi dovranno derattizzare gli immobili anzidetti e mantenere puliti gli spazi antistanti.

Art.8 - Stabili ed aree private dismessi

- 1) È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienicosanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
- 2) In particolare è fatto obbligo ai proprietari di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente articolo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

Art.9 - Decoro e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale che non necessitino di specifica autorizzazione deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. Gli esercizi commerciali (Bar, Ristoranti, ecc.), che intendono occupare spazi pubblici, dovranno essere autorizzati, previa richiesta e secondo il regolamento occupazione suolo pubblico. Dovranno inoltre, per l'installazione di eventuali pedane, ombrelloni, sedie e tavoli, fioriere e ornamenti vari, attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) Nell'ambito della superficie autorizzata, potranno essere installati ombrelloni, eventualmente poggiati su pedane. Gli stessi, possono essere ancorati a fioriere mediante idonei tenditori. Eventuali pedane dovranno essere realizzate in legno.



- b) I tavoli e le relative sedie da utilizzarsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, potranno avere qualsiasi forma (Circolare, Quadra, ecc.) nonché caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Non dovranno avere alcun sistema d'incasso o fissaggio al suolo o tali da creare presupposti per il danneggiamento delle pavimentazioni o superfici di calpestio esistenti.

I materiali e le decorazioni impiegate dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi. Non saranno ammesse in alcuna zona o area urbana, l'installazione di tavolini e sedie, privi di qualsiasi dignità estetica e cromatica. Tutti gli arredi di cui sopra, dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza.

- c) Nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriere" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno ricadere nel perimetro dell'area assegnata ed in ogni caso, non dovranno creare ostacoli al transito dei pedoni.

L'amministrazione potrà, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare, le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi, pubblica sicurezza o per persistente incuria.

Art.10 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone;
2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni in danno di altri animali o di cittadini;
3. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina;
4. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche;
5. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.
6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.



Art.11 - Abbandono di pneumatici

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art.12 - Abbandono di rifiuti ingombranti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art.13 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

1. È fatto divieto di sversare nei cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili.

Art. 14 - Manutenzione di aree adibite a cantiere

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante.
2. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.
3. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere.
4. È fatto obbligo a tutti i cantieri curare la regolazione degli scarichi e la percolazione delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità, è consigliato depositare la ghiaia e il materiale di risulta in genere in appositi cassoni in ferro, o in alternativa su dei teli impermeabili tali da evitare l'imbrattamento di pavimentazioni del centro storico.
5. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente, ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.



Art.15 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
3. È vietato lo scarico di residui organici e dell'acqua chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell'art.378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

Art.16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - Compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale, passeggiare a dorso nudo.
 - lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;
 - somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columbiali via domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.



Art.17 - La vigilanza

1. E' incaricata di far rispettare il presente Regolamento la Polizia Locale del Comune di Aieta

Art.18 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

Art.19 – Le Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

Art. 2, comma 3 lett. b	Modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	D.Lgs. 267/2000, art.7bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a Spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 2, comma 3 lett. c	Modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00
Art. 2, comma 3 lett. d, e	Utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 150,00
Art. 3 commi 1 e 2	Mancata rimozione giornaliera - da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali	Legge 669/8 l da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€ 300,00
Art. 3 comma 3	Mancato posizionamento e pulizia dell'aria di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D.Lgs. 267/2000, art.7bis da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Art. 3 comma	Mancata pulizia da parte del proprietario o locatario dei locali momentaneamente vuoti e provvisti di vetrina	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia straordinaria	€ 50,00
Art. 4	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i	€ 300,00



Art. 5 comma 3 lett. a	Mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito	Da €.168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992, ri.285 più spese di pulizia	€. 300,00
Art. 5 comma 3 lett. b	Mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito	Da €. 105,00 ad €. 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n. 152/2006 più spese di pulizia straordinaria	€. 350,00
Art. 5 comma 3 lett. c	Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi IV1 presenti o depositati mancata pulizia delle aree	Da €.25,00 ad €. 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n. 152/2006 più spese di pulizia straordinaria	€. 80,00

Art- 5 comma 3 lett. d	Azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio	Da €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge 353/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati; a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P.	€. 5.000,00
Art. 6 comma 1	Collocamento sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00	€. 300,00
Art. 6 commi 2 3, 4 e 5	Anaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito, stillicidio e stendimento di panni	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€ 50,00
Art. 7 comma 1	Mancato mantenimento dell'edificio in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da e 25,00 a €. 500,00	€. 300,00
Art. 7 commi 2,3 e 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e mancata derattizzazione	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a t 500,00 pin pulizia e ripristino stato dei luoghi a spese dei responsabile/i	€. 300,00
Art.8	Omessa custodia e manutenzione di stabili e aree dismesse	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 300,00
Art. 9 commi 1, 2 e 3	Decoro e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico	D.Lgs. 267/2000, art.7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 150,00
Art. 10 comma 1	Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	Art.672, comma 1 C. P., da € 25,00 a € 258,00	€. 100,00
Art. 10 comma 2	Abbandono di cani e altri animali	Legge n.189/2004 da €.1.000,00 a €.10.000,00	€. 1.500,00
Art. 10 Comma 3	Omessa registrazione ed identificazione dell'animale	€. 75 così come previsto dalla Legge Quadro 281/91 e dalla Legge Regionale 24/1 1/2001, n.16	€. 75,00



Art. 10 Comma 4	Omessa raccolta, rimozione e pulizia delle deiezioni in luoghi pubblici	D.Lgs. 267/2000, art.7bis da € 25,00 a € 500,00	€ 150,00
Art. 10 Comma 5	Omessa rimozione dei contenitori e dei residui alimentari utilizzati per la somministrazione dei pasti per i randagi	D.Lgs. 267/2000, art.7bis da € 25,00 a € 500,00 più spese per pulizia a carico del violatore	€ 150,00
Art. 11	Abbandono pneumatici	Da € 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art. 255, comma 1, per violazione dell'art.192 più spese per la raccolta	€ 1.500,00
Art.12	Abbandono di rifiuti ingombranti	Da € 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art.255, comma 1 , per violazione dell'art.192	€ 1.500,00
Art.13	Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani	Da € 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art.255, comma 1, per violazione dell'art. 192 più spese maggiori per conferimento	€ 1.500,00
Art.14	Manutenzione aree adibite a Cantiere	Da € 300,00 a € 3.000,00 D.Lgs. 152/2006 art.255, comma 1 , per violazione dell'art.192	€ 1.000,00
Art. 15	Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravan e i roulotte	€ 25,00 a € 500,00 procedure previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 1 bis e con la procedura prevista dalla legge n. 689/81 ed in particolare dall'art.16 come modificato dalla Legge n.125/2008 più spese per rimozione	€ 200,00
Art. 16	comportamenti contrari all' igiene, al decoro e al quieto vivere	D.Lgs. 267/2000, art.7bis da €25,00 a € 500,00 per ciascuna violazione più, in caso di reiterazione, segnalazione ai servizi sociali	€ 150,00

